C/2023/100

6.10.2023

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

che presenta l'aggiornamento 2023 del piano di attuazione pluriennale per il sistema di interfaccia unica marittima europea

(C/2023/100)

1. ***Contesto***

Il regolamento sul sistema di interfaccia unica marittima europea (EMSWe) ([1]) si basa sulla rete esistente di interfacce uniche marittime nazionali (MNSW) ([2]) e istituisce un sistema comune e interoperabile per la comunicazione delle informazioni da parte delle navi verso terra durante lo scalo in porto.

Il regolamento conferisce alla Commissione il potere di definire una serie di dati standardizzati che copra tutti gli obblighi di dichiarazione e di sviluppare e mantenere interfacce e servizi comuni per le MNSW. Esso si applicherà a decorrere dal 15 agosto 2025.

A norma dell'articolo 19 del regolamento EMSWe, la Commissione è tenuta ad adottare un piano di attuazione pluriennale (PAP), da rivedere con cadenza annuale dopo le opportune consultazioni di esperti nazionali.

Scopo del PAP è agevolare la tempestiva attuazione del regolamento e fornire meccanismi di controllo della qualità e procedure per la messa in atto, la manutenzione e l'aggiornamento degli elementi armonizzati comuni dell'EMSWe. La prima versione del presente documento è stata sviluppata e adottata nel 2021 ([3]).

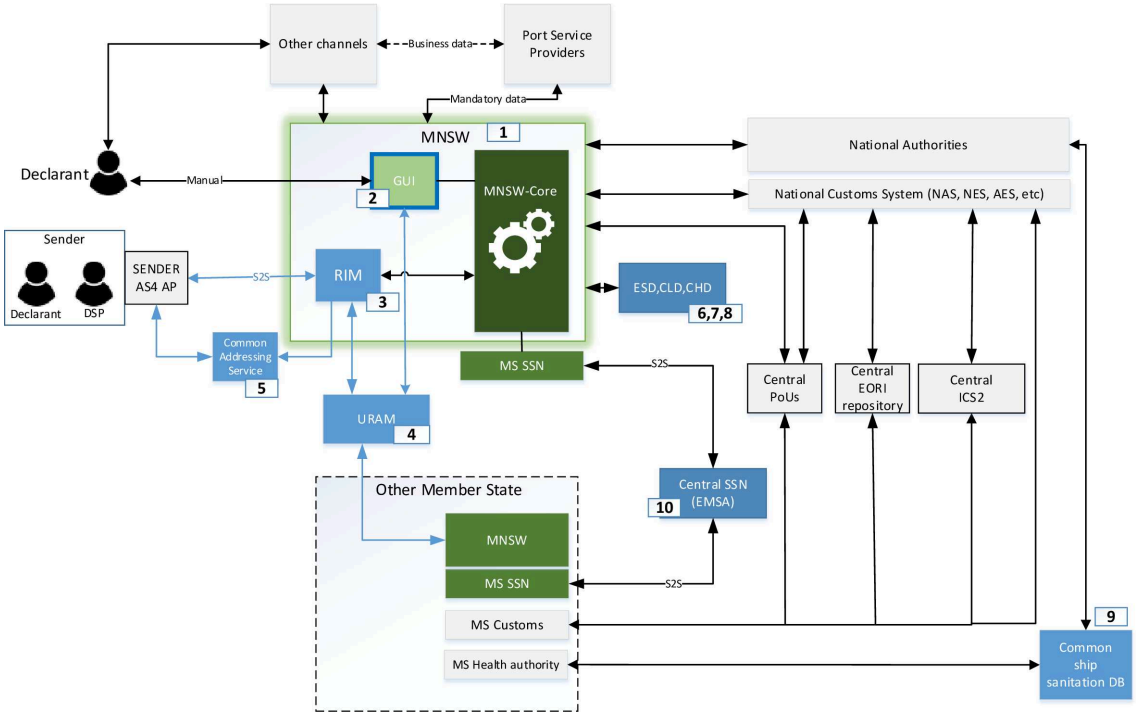
2. ***Architettura informatica dell'EMSWe***

L'EMSWe è un sistema decentralizzato basato su una rete di interfacce uniche marittime nazionali (MNSW), ognuna delle quali dispone di un modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni (RIM) per la comunicazione da sistema a sistema e di un'interfaccia grafica utente (GUI) per la comunicazione da utente a sistema.

Esso è integrato da servizi comuni come il sistema EMSWe per la gestione del registro e dell'accesso degli utenti (URAM), banche dati comuni e un servizio comune di indirizzamento (CAS).

([1]) Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64).
([2]) Articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1239.
([3]) Comunicazione della Commissione 2021/C 299/03.

L'architettura di alto livello dell'EMSWe per un'interfaccia unica marittima nazionale



La figura qui sopra riportata mostra l'architettura di alto livello dell'EMSWe dalla prospettiva di uno Stato membro, comprese le interazioni della MNSW con i dichiaranti, i fornitori di servizi di dati e i sistemi delle autorità dello Stato membro.

Le componenti sono indicate di seguito:

Elemento	Descrizione	Articoli
1	Interfaccia unica marittima nazionale (MNSW)	Articolo 2, paragrafo 3
2	Interfaccia grafica utente (GUI)	Articolo 2, paragrafo 9, articolo 6, paragrafo 4
3	Modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni (RIM)	Articolo 2, paragrafo 4, articolo 6, paragrafo 1
4	Sistema EMSWe per la gestione del registro e dell'accesso degli utenti (URAM)	Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3
5	Servizio comune di indirizzamento (CAS)	Articolo 2, paragrafo 10
6	Banca dati EMSWe per le navi (ESD)	Articolo 14
7	Banca dati comune dei siti (CLD)	Articolo 15
8	Banca dati comune Hazmat (CHD)	Articolo 16
9	Banca dati comune delle misure sanitarie a bordo delle navi (SSD)	Articolo 17
10	SafeSeaNet (sistema SSN nazionale e sistema SSN centrale)	Articolo 8, paragrafo 4

3. ***Adozione di diritto derivato***

In linea con i poteri delegati conferiti dal regolamento EMSWe, la Commissione ha adottato il **regolamento delegato (UE) 2023/205** ([4]), con il quale:

— si modifica l'allegato del regolamento EMSWe, che riporta gli obblighi di dichiarazione ai sensi della legislazione dell'UE, internazionale e nazionale;

— si integra il regolamento EMSWe costituendo la serie di dati EMSWe, che comprende oltre 1 100 elementi di dati previsti dagli obblighi di dichiarazione.

Sono previsti altri atti delegati nel 2024 (prima della data di applicazione del regolamento EMSWe), in occasione della modifica dell'allegato e/o della serie di dati.

Il regolamento EMSWe conferisce alla Commissione le competenze di esecuzione per stabilire le specifiche per gli elementi armonizzati delle MNSW e i servizi comuni ai sensi dell'EMSWe. A questo scopo essa ha adottato il **regolamento di esecuzione (UE) 2023/204** ([5]), contenente la prima serie di specifiche e norme per gli aspetti armonizzati delle MNSW e per tre banche dati comuni a norma dell'EMSWe. Altri **atti di esecuzione** ([6]) saranno adottati nel 2023 e nel 2024 a completamento della serie di specifiche.

Per integrare le specifiche del modulo di interfaccia delle dichiarazioni, la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), sta preparando una **guida all'implementazione dei messaggi (MIG)** che descriverà gli scambi di messaggi tra dichiaranti ed MNSW attraverso il modulo stesso. Sono inclusi anche i messaggi di risposta per le conferme e le decisioni delle autorità dopo la presentazione delle formalità. **Si prevede che la prima versione stabile della MIG sarà pubblicata entro la fine del 2023.**

L'articolo 8 del regolamento EMSWe conferisce inoltre alla Commissione i poteri di esecuzione per stabilire un elenco di informazioni pertinenti da riutilizzare e mettere a disposizione per un successivo scalo in porto. Una volta stabiliti questi dati, potranno essere aggiornati SafeSeaNet e i relativi meccanismi di scambio e interfacce, incluse le necessarie misure di sicurezza, insieme alla documentazione pertinente ([7]).

4. ***Strategia di consultazione dei portatori di interessi***

Durante i lavori preparatori, la Commissione è tenuta a svolgere adeguate consultazioni nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. Al momento della preparazione del diritto derivato, la Commissione dovrebbe garantire che gli esperti degli Stati membri e la comunità imprenditoriale siano consultati in modo trasparente e con largo anticipo.

Per preparare il diritto derivato e assicurare uno sviluppo coerente e trasparente dei sistemi informatici la Commissione consulterà gli esperti degli Stati membri (i coordinatori nazionali dell'EMSWe e gli esperti da loro invitati). Tenuto conto del fatto che il regolamento EMSWe copre diverse formalità doganali all'ingresso-uscita, se necessario la Commissione consulterà i gruppi di esperti doganali, quali il gruppo di coordinamento per la dogana elettronica e/o il gruppo delle imprese doganali (gestiti dalla DG TAXUD). A tale fine possono essere organizzate riunioni congiunte con i gruppi di esperti doganali.

([4]) Regolamento delegato (UE) 2023/205 della Commissione del 7 novembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costituzione della serie di dati del sistema di interfaccia unica marittima europea e che ne modifica l'allegato (GU L 33 del 3.2.2023, pag. 24).

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/204 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che stabilisce specifiche tecniche, norme e procedure per il sistema di interfaccia unica marittima europea a norma del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio(GU L 33 del 3.2.2023, pag. 1).

([6]) Disposizioni derivanti dall'articolo 6, paragrafo 1, dall'articolo 8, paragrafo 5, dall'articolo 12, paragrafo 4, dall'articolo 13, paragrafo 2 e dall'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento EMSWe.

([7]) Le modifiche al *documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità* (IFCD) e alla *guida di riferimento SafeSeaNet alla messaggistica XML* saranno approvate dall'HLSG in linea con le attività di cui al punto 2.2 dell'allegato III della direttiva 2002/59/CE.

Per assicurare la continua interconnessione e interoperabilità tra l'EMSWe e il sistema dell'UE per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) la Commissione collaborerà con il gruppo direttivo di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali (HLSG).

La Commissione farà anche in modo che le associazioni di categoria partecipino ai gruppi di esperti in qualità di osservatori.

5. ***Calendario per lo sviluppo e il collaudo delle componenti e dei servizi comuni***

Modulo di interfaccia delle dichiarazioni (RIM)

Nell'**agosto 2022** la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, ha lanciato una prima versione del **modulo di interfaccia delle dichiarazioni** come prodotto vitale minimo (per effettuare le prove iniziali) che dispone della funzionalità principale per la comunicazione da sistema a sistema.

Saranno lanciate nuove versioni del RIM per includere altre funzionalità e ottemperare all'atto giuridico contenente le specifiche del RIM da adottare nel 2023. Agli Stati membri sarà distribuita tutta la documentazione necessaria per l'integrazione nelle rispettive MNSW, inclusa la strategia di controllo delle varie versioni del RIM.

Una volta resa disponibile una versione stabile del RIM, gli Stati membri dovrebbero **integrarla** nelle relative MNSW. A questo scopo la Commissione e gli Stati membri dovrebbero effettuare **prove tecniche** per verificare il funzionamento del RIM. Gli Stati membri eseguiranno prove per connettere i sistemi industriali al RIM e assicurarsi di poter adempiere agli obblighi di dichiarazione attraverso quest'ultimo nelle rispettive MNSW.

Essi effettueranno le prove e l'integrazione necessaria anche con le altre autorità interessate e con i sistemi della Commissione ai fini dello scambio delle relative informazioni. La Commissione fornirà ai coordinatori nazionali il sostegno adeguato durante la configurazione e l'impostazione del RIM ed effettuerà le prove di conformità e accettazione necessarie con ciascuno Stato membro. Si stima che il periodo di integrazione e collaudo tecnici del RIM nelle MNSW, comprese le prove con i dichiaranti, avrà una durata di **18 mesi**, a partire dal 1° trimestre del 2024.

Sistema EMSWe per la gestione del registro e dell'accesso degli utenti (URAM)

La Commissione è in fase di creazione e messa a disposizione di un sistema per la gestione del registro e dell'accesso degli utenti, che semplificherà l'autenticazione dei mittenti (dichiaranti e fornitori di servizi di dati) che si collegano al modulo di interfaccia delle dichiarazioni. Per quanto riguarda l'autenticazione transfrontaliera dei dichiaranti che desiderino accedere alle MNSW tramite le proprie interfacce grafiche utente, la Commissione sta valutando l'uso dell'esistente quadro eIDAS ([8]).

Le specifiche per il sistema per la gestione del registro e dell'accesso degli utenti saranno adottate insieme a quelle per il RIM. Si prevede che i servizi dell'URAM conformi a tali specifiche saranno sviluppati e pronti insieme a una versione stabile del RIM (2023). Sarà così possibile realizzare un ciclo di prove e un'integrazione completi per quanto riguarda le connessioni e le interazioni tra il RIM delle MNSW e i servizi dell'URAM.

Servizio comune di indirizzamento (CAS)

L'adozione delle specifiche per il CAS previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento EMSWe è programmata per il 3° trimestre del 2024. Si prevede che l'elaborazione delle specifiche da realizzare insieme ai gruppi di esperti sarà avviata nel 2023. Lo sviluppo di questo servizio dovrebbe iniziare dopo lo sviluppo del RIM e concludersi prima della data di applicazione del regolamento. Una volta adottate le specifiche, la Commissione stabilirà i tempi per l'integrazione del CAS nel sistema generale di dichiarazione.

([8]) https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj

Basi di dati

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/204 sono state adottate le specifiche per la banca dati EMSWe per le navi, la banca dati comune dei siti e la banca dati comune Hazmat. La Commissione, in stretta collaborazione con l'EMSA, sta lavorando sullo sviluppo di tali banche dati. La loro implementazione tecnica comprenderà il lavoro sulla serie di dati di riferimento e sulle guide alle interfacce di sistema (SIG) per ciascuna di esse, seguito dallo sviluppo tecnico e dall'integrazione con gli Stati membri. Le tre banche dati dovrebbero essere sviluppate e pronte per il collaudo da parte degli Stati membri nella seconda metà del 2024.

L'implementazione della banca dati delle misure sanitarie a bordo delle navi sarà invece programmata per una successiva fase di attuazione dopo la definizione delle specifiche, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento EMSWe.

Calendario dettagliato

Componenti e servizi comuni	Riferimento								
	2023			2024				2025	
	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim
Modulo di interfaccia delle dichiarazioni (RIM)									
Edizione del RIM con convalida del mittente									
Messaggi relativi alle formalità MIG									
Messaggi di risposta MIG									
Edizione del RIM con convalida della sintassi ([9])									
Integrazione e collaudo negli Stati membri ([10])									
URAM									
Linee guida per l'utente sui servizi dell'URAM									
Servizio di convalida da sistema a sistema dell'URAM									
Registro centrale dei mittenti									
Transizione e integrazione con gli Stati membri per il RIM[7]									
Servizio comune di indirizzamento (CAS)									
Elaborazione delle specifiche									
Sviluppo e collaudo (integrazione con il RIM)									
Banca dati EMSWe per le navi (ESD)									
Serie di dati di riferimento e SIG									
Sviluppo della banca dati centrale									
Integrazione con i sistemi degli Stati membri									
Prove di messa in servizio									
Banca dati comune dei siti (CLD)									
Serie di dati di riferimento e SIG									
Sviluppo della banca dati centrale									

([9]) RIM sviluppato nel pieno rispetto delle relative specifiche.
([10]) I servizi centrali dell'URAM saranno disponibili solo in occasione del collaudo di accettazione durante l'integrazione con il RIM degli Stati membri.

Componenti e servizi comuni	Riferimento								
	2023			2024				2025	
	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	1° trim	2° trim
Integrazione con i sistemi degli Stati membri									
Prove di messa in servizio									
Banca dati comune Hazmat (CHD)									
Serie di dati di riferimento e SIG									
Sviluppo della banca dati centrale									
Integrazione con i sistemi degli Stati membri									
Prove di messa in servizio									
Banca dati delle misure sanitarie a bordo delle navi (SSD) ([11])									
Elaborazione delle specifiche									

6. ***Applicazione del regolamento***

A decorrere dalla data di applicazione del regolamento, tutte le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione saranno fornite mediante la serie di dati EMSWe e conformemente a essa. Ciascuno Stato membro costituirà un helpdesk per gli utenti della propria MNSW entro i primi 12 mesi (a partire dal 15 agosto 2025) e approntera un sito internet di sostegno online per la stessa, utilizzando la struttura definita nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2023/204.

L'implementazione a livello nazionale, compreso il collaudo, ha una durata totale prevista di almeno 18 mesi. In vista dell'edizione delle versioni del RIM e dei servizi dell'URAM, prevista entro la fine del 2023, gli Stati membri e l'industria possono avviare la parte di loro competenza relativamente a implementazione e adeguato collaudo. Si prevede che questo periodo di transizione, che include prove di conformità con altre autorità e con l'industria, durerà per tutto il 2024 e continuerà nel 2025 prima che i servizi diventino operativi.

Ciononostante la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, continuerà a monitorare lo stato di attuazione e i progressi compiuti. Se pertinente, all'inizio del 2024 essa valuterà nuovamente la fattibilità del piano e presenterà proposte per affrontare eventuali ritardi.

([11]) Le fasi successive saranno definite in un secondo momento.